

COMUNE DI BUSSOLENGO

PROVINCIA DI VERONA



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE DELLA CONSULTA DI QUARTIERE DI SAN VITO AL MANTICO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 34 del 26.11.2024

Art. 1
Istituzione delle consulte di quartiere

1. Ai sensi dell'art. 27 bis dello Statuto Comunale, al fine di promuovere l'attiva e costruttiva partecipazione della cittadinanza all'Amministrazione locale, il Comune di Bussolengo istituisce le Consulte di quartiere. Queste ultime sono composte dai rappresentanti della popolazione residente o dai cittadini che possiedono una sede di attività produttive nel territorio del quartiere di riferimento della consulta.
2. Con il presente regolamento si istituisce la Consulta di quartiere della frazione di San Vito al Mantico.
L'individuazione di ulteriori zone o la soppressione di quelle già istituite è compito esclusivo del Consiglio Comunale.
3. La Consulta di quartiere è formata da un minimo di tre a un massimo di sette componenti.

Art. 2
Finalità e funzioni della consulta

1. La Consulta di quartiere promuove la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita socio-politica del Comune, è un organismo con funzioni consultive e di coordinamento per la formazione e presentazione di istanze, petizioni, proposte, da sottoporre all'Amministrazione Comunale atte a tutelare gli interessi collettivi della Comunità residente nell'ambito territoriale di riferimento.
2. In particolare, la Consulta di quartiere:
 - è espressione dei bisogni e delle esigenze dei territori dei quartieri;
 - formula, se richiesto, proposte attinenti il decentramento e la partecipazione locale nell'ambito della stesura dei Regolamenti;
 - propone metodi di studi e di analisi per un'adeguata conoscenza delle situazioni e dei problemi della frazione ed eventualmente formula proposte di intervento;
 - propone attività di aggregazione, integrazione e di promozione sociale e culturale;
 - promuove iniziative finalizzate a valorizzare le risorse storiche, culturali e ambientali dei quartieri;
 - coordina e promuove, nell'ambito locale, la pubblicizzazione di tutti gli atti della Pubblica Amministrazione, che interessano direttamente il quartiere;
 - valorizza l'identità collettiva della cittadinanza nel quartiere;
 - svolge in generale attività consultiva per quanto attiene ai problemi ed alle prospettive del quartiere;
 - esprime parere consultivo ed orientamenti concernenti il quartiere, prioritariamente in merito alla programmazione degli interventi pubblici, alla gestione dei servizi alla persona e alla pianificazione del territorio e delle risorse;
3. Il parere della Consulta non è, in alcun modo, vincolanti per l'Amministrazione comunale.
A tali scopi la Consulta ha la facoltà di intrattenere anche rapporti di collaborazione e confronto con le associazioni, gruppi di volontariato ed altre realtà sociali presenti nel territorio.

Art. 3
Requisiti per la nomina a componente della consulta e raccolta candidature

1. Sono nominabili a membri delle Consulta di quartiere i cittadini maggiorenni del Comune di Bussolengo residenti nel quartiere di competenza della Consulta che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale, nonché i titolari di attività produttive, anche se non residenti, che abbiano una sede della loro attività produttiva nel territorio del quartiere.
2. Non possono far parte della Consulta di quartiere gli Assessori, i Consiglieri Comunali, Provinciali e Regionali, i dipendenti del Comune di Bussolengo e i dipendenti di Enti o Società sottoposte a vigilanza del Comune.

3. La perdita dei requisiti richiesti comporta la decadenza da componente della Consulta.
4. Le candidature a membro della Consulta sono raccolte attraverso un apposito avviso pubblico contenente la data, le modalità, il termine ed i requisiti per la presentazione della richiesta per la nomina a Componente della Consulta da parte dei soggetti legittimati.
5. L'amministrazione comunale, mediante il medesimo avviso pubblico, inviterà le associazioni locali presenti nel territorio del quartiere ad indicare i rispettivi rappresentanti, se residenti nel territorio del quartiere, affinché quest'ultimi possano poi essere nominati membri della Consulta.

Art. 4

Nomina dei componenti delle consulte

1. Sulla base delle candidature raccolte con le modalità indicate dall'art. 3 del presente regolamento, il Sindaco, su indicazione della Conferenza dei capigruppo consiliari e delle associazioni del territorio aventi sede nel quartiere di riferimento, provvederà alla nomina dei membri della Consulta.
2. Almeno due membri, di cui uno espressione delle minoranze, sono nominati tra i soggetti indicati dalla Conferenza dei capigruppo.
3. Tra tutti i componenti, il Sindaco nomina il Presidente ed il Vice-presidente.
4. Nello specifico, si prediligerà la nomina di candidati particolarmente attivi sul territorio dal punto di vista socio-culturale.
5. Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un membro della Consulta stessa designato dal Presidente.
6. L'espletamento delle funzioni previste dal presente regolamento è a titolo, completamente gratuito, senza alcun rimborso spese.
7. In caso di decadenza si procederà alla surroga con un componente nominato dal Sindaco attingendo alle candidature di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Art. 5

Durata in carica

1. I membri della Consulta restano in carica per la durata del mandato del Consiglio Comunale e possono essere rinominati. Nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio i membri della Consulta cessano dalla carica.

Art. 6

Dimissioni e decadenza

1. I componenti della Consulta decadono dalla carica con la perdita dei requisiti prescritti per la nomina a componente della Consulta previsti all'art. 3 del presente regolamento, e per assenza ingiustificata a n. 3 sedute consecutive, nonché per dimissioni.
2. Decadono, altresì, dalla carica quando trasferiscono la propria residenza anagrafica, o la sede della propria attività, al di fuori dal quartiere ove espletano il loro incarico per cui sono stati nominati.
3. In tali casi il Sindaco ne dichiara la decadenza e procede alla designazione del nuovo componente individuandolo nelle candidature raccolte in sede di nomina della consulta. Ove i membri a cui attingere siano esauriti si darà avvio ad un nuovo avviso pubblico ai sensi dell'art. 3.

Art. 7

Funzionamento

1. Il Presidente convoca la Consulta, fissa la data delle riunioni e gli argomenti da trattare, mediante predisposizione dell'ordine del giorno, seppur non vincolante, da trasmettersi agli altri membri, anche via mail, e agli eventuali altri partecipanti almeno 5 giorni prima

della data di convocazione. Su richiesta motivata di almeno quattro componenti, il Presidente è tenuto a convocare la Consulta, nelle stesse forme di cui sopra.

La prima riunione della consulta deve essere convocata dal Presidente entro il termine di 30 giorni dall'atto di nomina Sindacale dei componenti.

2. Il Presidente può invitare alle riunioni della Consulta, qualora lo ritenga opportuno in ragione dell'argomento da trattare, il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, il Segretario Generale, i Dirigenti comunali, o loro delegati, esperti e rappresentanti delle associazioni che operano sul territorio.
3. Le sedute sono valide con la presenza:
 - con commissione composta da 3 membri: di almeno 2 membri;
 - con commissione composta da 4 membri: di almeno 3 membri;
 - con commissione composta da 5 membri: di almeno 3 membri;
 - con commissione composta da 6 membri: di almeno 4 membri;
 - con commissione composta da 7 membri: di almeno 4 membri.computando, a tal fine, anche il Presidente. Nel caso in cui la Consulta ritenesse opportuno procedere con una votazione degli argomenti all'ordine del giorno la decisione verrà presa a maggioranza relativa dei presenti. Nell'ipotesi di parità di voti il voto del Presidente, se presente, sarà computato come doppio.
4. Di ogni seduta verrà redatto processo verbale che verrà trasmesso in copia entro 15 giorni al Sindaco.
5. La Consulta presenta, annualmente, all'Amministrazione comunale e, comunque, entro il 31 dicembre, una relazione sugli incontri, gli argomenti trattati e l'attività svolta.
6. Il Presidente ha diritto di ottenere, dagli uffici comunali, compatibilmente con l'attività degli stessi, copia di atti e/o documenti, nonché ogni notizia necessaria per l'espletamento delle funzioni.
7. Il Comune potrà mettere a disposizione della Consulta un locale debitamente attrezzato al fine di consentire lo svolgimento della relativa attività.

Art. 8 **Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia a quanto prescritto nel vigente Statuto Comunale.